

D.Lgs n. 50 del 2016: nuovo Codice dei contratti pubblici e istituzioni scolastiche

Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca,
Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
24 gennaio 2017

Laura Paolucci

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

È stato **pubblicato** sul Supplemento Ordinario n. 10 alla **Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91** il **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’ appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che **ha integralmente sostituito il D.Lgs. n. 163/2006.**

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

Il Codice è emanato in attuazione della legge delega n. 11 del 2016

Il Codice recepisce direttive comunitarie e (ri)codifica l'intera materia dei contratti pubblici

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

- Quadro generale di riferimento
- Cosa non cambia
- Cosa cambia
- Qualche effetto sugli acquisti delle scuole in generale e con riferimento a specifici contratti

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

Il **comma 1** dell'**art. 217** stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo codice, **19 aprile 2016**, sono **abrogati** il **D.Lgs. n.163/2006** nonché **una serie di norme vigenti** in contrasto con il nuovo codice (*effetto abrogativo immediato*).

La lett. u) del primo comma dello stesso **art. 217** altresì specifica che le **disposizioni** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono **abrogate** con effetto dalla **data di adozione** degli **atti attuativi** (*effetto abrogativo via via*).

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

Gli atti attuativi operano, in ogni caso, la **ricognizione** delle **disposizioni** che si intendono abrogare.

Per le **disposizioni** che **non** formano oggetto della ricognizione, gli effetti **abrogativi** decorrono dalla data del **31 dicembre 2016**, ove non incompatibili con il codice e ove non intervengano, prima di tale data, **ulteriori linee guida dell' ANAC attuative**, ancorché non previste.

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

da quando

Il **D.Lgs. 163/2006** si applica:

- alle **procedure** ed ai **contratti** per i quali **bandi** o **avvisi** per la scelta del contraente siano **stati pubblicati** in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) o nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, **entro il 19 aprile 2016**;
- ai **contratti senza** pubblicazione di **bandi** o **avvisi**, per le **procedure** di scelta del contraente per le quali gli **inviti** a presentare offerta siano **inviati entro il 19 aprile 2016**.

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

da quando

Il **D.Lgs. 50/2016** si applica:

- alle **procedure** ed ai **contratti** per i quali **bandi** o **avvisi** per la scelta del contraente **siano pubblicati** a decorrere **dal 20 aprile 2016**;
- ai **contratti senza** pubblicazione di **bandi** o **avvisi**, per le **procedure** di scelta del contraente per le quali gli **inviti** a presentare offerta **siano inviati** a decorrere **dal 20 aprile 2016**.

Tutti gli atti di gara **già adottati** dalle amministrazioni, **non** rientranti nelle ipotesi di cui al **punto 1**, dovranno essere **reformulati** in base al **D.Lgs. n.50/2016**.

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

la struttura

- Parte I** Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (artt. 1-34)
- Parte II** Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture (artt. 35-163)
- Parte III** Contratti di concessione (artt. 164-178)
- Parte IV** Partenariato pubblico privato e contraente generale (artt. 179-199)
- Parte V** Infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. 200-203)
- Parte VI** Disposizioni finali e transitorie (artt. 204-217)
- Allegati** da I a XXV

Gli **articoli** che lo compongono sono **220 + 25 allegati** rispetto ai **257 + 23 allegati** del D.Lgs. 163/2006.

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

i provvedimenti attuativi

Il DPR 207/2010 non viene sostituito da un altro regolamento governativo ma il compito di rendere applicabili le norme del codice è attribuito a:

- **Decreti ministeriali, di natura regolamentare e non (14 decreti MIT, 15 decreti di altri Ministri, 6 DPCM)**
- **Linee guida» dell'ANAC (più di 50)**

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

il ruolo dell'ANAC (artt. 211-213)

- **vigila** sui contratti pubblici;
- **vigila** affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici;
- **segnala** al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
- **formula** al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
- **predispone** e **invia** al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni,

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

il ruolo dell'ANAC (artt. 211-213)

- **vigila** sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori;
- **esercita** i correlati poteri sanzionatori
- **vigila** sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie;
- **svolge**, per affidamenti di particolare interesse, attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa;
- **gestisce** tutte le banche dati del settore, compresi tutti i nuovi albi previsti dal D.Lgs. n.50/2016 ed eccezion fatta per l'AVCPASS affidato alla competenza del MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

il ruolo dell'ANAC (artt. 211-213)

- **gestisce** il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- **esercita** funzioni precontenziose, consultive e di raccomandazione (con correlata sanzione amministrativa al dirigente responsabile.
- **predispone** le nuove linee guida necessarie per dare attuazione al D.Lgs. 50/2016, che sostituiscono una volta emanate le corrispondenti disposizioni contenute nel Regolamento DPR n. 207/2010;

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

il ruolo dell'ANAC (artt. 211-213)

L'ANAC

vigila, controlla, sanziona, regola....

**Inserire il sito dell'ANAC tra i bookmark
del proprio pc**

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

Linee guida ANAC \Rightarrow attività di regolazione

I primi **sette** documenti **predisposti** e **sottoposti** da ANAC alla **consultazione**, preliminare, nel periodo fra il 2 ed il 16 maggio 2016, alla stesura finale degli **atti attuativi** (DM, linee guida, ecc.), approvate il 28 e 29 giugno in attesa dei pareri del CdS e Commissioni parlamentari, riguardano:

Linee guida ANAC

- **Direttore dei Lavori:** modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);
- **Direttore dell'esecuzione:** modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del Codice);
- **Criteri di scelta dei commissari di gara** e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78 del Codice) **Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5;**
- **Servizi di ingegneria e architettura** (artt. 23, 24 e 157 del Codice) **Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1;**

Linee guida ANAC

- ⇒ **Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento** per l'affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice) **Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3;**
- ⇒ **Procedure** per l'affidamento dei contratti pubblici di importo **inferiore alle soglie** di rilevanza comunitaria, **indagini di mercato e formazione e gestione** degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice) **Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4 ;**
- ⇒ **Offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 95 del Codice) **Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2;**

Prima di partire: scegliere il contratto adatto alla necessità

1) Identificare il fabbisogno dell'amministrazione per scegliere il contratto ad esso più confacente

Potremmo dire: **a ciascuna necessità, il suo contratto.**

Le **tipologie di contratti** cui fare riferimento sono svariate in relazione alle diverse cause contrattuali: la necessità di beni, prodotti, sta all'**appalto di forniture**; la necessità di gestione di un bar interno o distributori di alimenti, sta alla **concessione di servizi**; la necessità di prestazioni professionali, diverse o maggiori rispetto a quelle offerte dal personale dipendente sta a due tipologie di contratti diverse: l'appalto di servizi e il **contratto di prestazione d'opera**

Dalla qualificazione del contratto discende l'individuazione delle **regole di scelta del contraente** da applicare: le regole cambiano a seconda della tipologia di contratto che si intende affidare.

Prima di partire: scegliere il contratto adatto alla necessità

2) Se il contratto rientra tra quelli di cui si occupa il D.Lvo 50/2016, è necessario predeterminare il valore del contratto.

Dal valore stimato discende il tipo di procedimento di gara.

Dal valore stimato discendono i requisiti soggettivi e la congruenza delle offerte.

3) Dal tipo di contratto dipende l'identificazione del criterio di aggiudicazione: prezzo o prezzo e qualità (e quali gli elementi)

Quali contratti non rientrano nel Codice (art. 17)

- Acquisto e locazione immobili
- Servizi di media
- Arbitrato e conciliazione
- Servizi legali e notarili
- Servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- Altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
-
- **Contratti di lavoro**
-

Scegliere il contratto “giusto”



Art 2222 cc - Contratto d'opera.

Quando una **persona** si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV

Art. 7, uc, D.Lgs n. 165/2001 (fino a riforma L. n. 124/2015: ora 1.01.18)

Art. 1655 c.c. - Appalto di servizi

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

D.Lgs. n. 50/2016

Cosa non cambia: la natura giuridica

Il passaggio dal D.Lgs n. 163/2006 al
D.Lgs n. 50/2016

non modifica

le regole generali della contrattualistica
pubblica

Cosa non cambia: la natura giuridica

I poteri contrattuali dell'ente pubblico sono regolati dalle norme generali sui contratti contenute nel codice civile (artt. 1322 ss) ⇒ **autonomia negoziale**

Tali norme, tuttavia, subiscono alcune deroghe in ragione della natura pubblica del contraente.

La scelta del contraente della P.A. è proceduralizzata (non è affatto libera)

Il procedimento di scelta del contraente ha natura di azione amministrativa, di diritto pubblico: **procedimento di evidenza pubblica**

In quanto azione amministrativa, ad essa si applicano le disposizioni della L. 241/90

Cosa non cambia: il procedimento amministrativo – le fasi (art 32) **ATT.NE:** modifiche sui termini minimi (artt. 60 ss)

- **Determina a contrarre**
- **Bando o lettera di invito** (questa eventualmente preceduta da ricerche di mercato) **a seconda del sistema di selezione**
- **Gara** (sedute pubbliche/riservate; sequenza nella valutazione delle offerte elementi discrezionali o automatici, come il prezzo)
- **Proposta di aggiudicazione** (sostituisce l'agg. provvisoria)
- **Aggiudicazione** (sostituisce l'agg. definitiva)
- **Controlli**
- **Pubblicità**
- **Stipulazione/conclusione del contratto** (termine dilatorio cd stand still, ove obbligatorio)

Cosa non cambia: le procedure di selezione non variano tipologicamente

Tipo	Inizia con	Rivolto a
Procedura aperta	Bando	Qualunque soggetto in possesso di requisiti soggettivi precisati
Procedura ristretta	B a n d o c u i s e g u e necessariamente lettera di invito	Qualunque soggetto in possesso di requisiti soggettivi precisati (prima fase: preselezione) e poi solo soggetti in possesso di tali requisiti (seconda fase: gara)
Procedura negoziata (anche affidamento diretto)	Lettera di invito	S o g g e t t i s c e l t i dall'amministrazione (trasparenza, parità di trattamento, rotazione: indagini di mercato o elenchi)

Cosa non cambia: l'**OBBLIGO** di predeterminare il valore del **FUTURO** contratto

La **predeterminazione del valore economico** del contratto (la somma destinata) è una **precondizione essenziale** perché da ciò deriva il tipo di procedimento di scelta del contraente e la determinazione delle regole da applicare



Cosa non cambia: le soglie di valore

Il **calcolo del valore stimato** di un appalto pubblico di **lavori, servizi e forniture** e **di una concessione** è calcolato sull'importo totale pagabile **al netto dell'IVA**, tiene conto dell'importo massimo stimabile (comprese opzioni e rinnovi) ed è **quantificato e indicato** nell'atto di inizio della procedura (bando e/o lettera di invito) al momento di avvio della procedura di affidamento.

Valore stimato che poi servirà per la **generazione** del **CIG**, a prescindere dalla sua tipologia

Cosa non cambia: le soglie di valore

Le soglie di rilevanza comunitaria

Le disposizioni di cui all'**art.35** del nuovo codice sono relative alle **soglie di rilevanza comunitaria** ed alla loro applicazione rispetto ai **contratti pubblici** nei **settori ordinari** di importo, al netto IVA, **pari o superiore** a:

- **euro 5.225.000** per gli appalti pubblici di **lavori** e per le **concessioni**;
- **euro 135.000** per gli appalti pubblici di **forniture**, di **servizi** e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono **autorità governative centrali** indicate nell'**allegato III**
- **euro 209.000** per gli appalti pubblici di **forniture**, di **servizi** e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da **amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali**;
- **euro 750.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'**allegato IX**.

Cosa non cambia: le soglie di valore

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

L'**UE** ha fissato, con l'adozione del Regolamento (UE) **2015/2170** della Commissione Europea del 24 novembre 2015, per il biennio **2016/2017**, i **limiti di soglia** per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il cui **valore**, stimato al **netto dell'I.V.A.** , è **pari o superiore** alle soglie sopra indicate.

Tali limiti sono rideterminati ogni **due anni** con provvedimento della **Commissione europea**, che trova **diretta applicazione** alla data di entrata in vigore a seguito della **pubblicazione** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Quali soglie per le scuole?

Nella difficoltà di interpretare con ragionevole certezza con riferimento alla conformazione organizzativa delle II.SS. rispetto al MIUR il concetto di “amministrazioni governative”, in via prudenziale si indica quale **limite di soglia** comunitaria agli appalti di **forniture e servizi** delle **istituzioni scolastiche** quella di **135.000,00 euro**



I contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria (art 36)

Le fonti

- **Art. 36 Codice**
- **Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4**

È utile leggere sia la relazione AIR che il parere del Consiglio di Stato Commissione Speciale parere 13.9.2016 n. 1903

CONTRATTI SOTTO SOGLIA (art 36)

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art.30, c.1, di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità e nel rispetto del principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA (art 36)

Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le **stazioni appaltanti** procedono :

- per importi **inferiori a 40.000** euro all'**affidamento diretto, adeguatamente motivato**, di **lavori, servizi e forniture** o, per i **lavori**, in **amministrazione diretta**;
- per importi **pari o superiori a 40.000** euro e **inferiori a 135.000** per le **forniture** e i **servizi**, e **inferiori a 150.000** euro **per i lavori**, mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di **almeno cinque operatori economici** individuati con indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti con la precisazione che i **lavori** possono essere eseguiti anche in **amministrazione diretta**;

CONTRATTI SOTTO SOGLIA (art 36)

- per i **lavori** di importo **pari o superiore a 150.000** euro e **inferiore a 1.000.000** di euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante **procedura negoziata** di cui all'**art.63**, previa consultazione di **almeno 10 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per i **lavori** di importo **pari o superiore a 1.000.000** di euro le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante ricorso alle procedure ordinarie **sopra soglia**.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA (art 36)

attenzione

alla intensità e all'oggetto della motivazione

Affidamento diretto, preceduto (nella determina a contrarre o in atto equivalente) **da sintetica motivazione** in merito alla procedura scelta (cioè all'affidamento diretto) e:

- altrettanto **sintetica** motivazione, quanto alla scelta dell'aggiudicatario, nel caso di affidamenti di modico valore (cioè inferiori a 2.000 euro o alla diversa soglia prevista ex art. 34 DI 44/2001);
- più **dettagliata** motivazione in merito alla scelta dell'aggiudicatario per importi superiori al modico valore e fino alla concorrenza di euro 40.000 (si chiede cioè di dare conto del perché si sceglie proprio quell'operatore economico) con particolare riferimento alla rispondenza della stessa all'interesse pubblico che la scuola intende soddisfare e all'economicità dell'affidamento;
- comunque **in via eccezionale e con motivazione stringente** in caso di affidamento al contraente "uscente".

CONTRATTI SOTTO SOGLIA (art 36)

Oppure, in alternativa, tramite:

procedura negoziata previa richiesta di tre preventivi, in base al **DI 44/2001**. (in tal caso, non si rinvergono motivi ostativi all'invito anche al contraente "uscente").

Oppure, in alternativa ancora, tramite *(opzione suggerita per importi via via più vicini ai 40.000 euro)*:

la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) e quindi procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici individuati tramite albo fornitori o ricerca di mercato (invito a manifestare interesse)

Altre novità

- **pubblicazione** di bandi e avvisi solo sul sito web dell'Amministrazione committente (art. 36, comma 9) per i contratti “sotto soglia”
- **forma del contratto** “*mediante scrittura privata*” o “*mediante corrispondenza*” elettronica (art. 32, comma 14)
- abolito il termine di *stand still* di 35 giorni (art. 32, comma 10) per i contratti “sotto soglia”

Altre novità

- Attenzione alla suddivisione in lotti (è preferita la suddivisione)
- Attenzione alla scelta del criterio di aggiudicazione (la regola è il criterio dell'OEPV; in alcuni casi è vietato ricorrere al prezzo più basso, in ogni caso previa motivazione)

CONSIP e MEPA

- ricordiamo **obblighi** (L. 296/2006, art. 1, comma 449°) e **facoltà** (L. 296/2006, art. 1, comma 450°)
- come controllare la presenza di **convenzioni**. Che fare se:
 - Prezzo più alto rispetto al mercato tradizionale
 - Minimi di acquisto incompatibili con l'esigenza
 - Specifiche tecniche differenti dall'esigenza
- utilizzo del MePA speculare al mercato tradizionale: stesse regole, mezzo diverso

Altre novità: aggregazione e centralizzazione

Il D.Lgs 50/2016 introduce la necessità di **professionalizzazione** delle **stazioni appaltanti**, prevedendo la necessaria qualificazione delle stesse per acquisti di forniture e servizi di valore superiore ai 40.000 euro e per i lavori di manutenzione ordinaria di valore superiore a 150.000 euro e, in difetto, l'obbligo di ricorso a una centrale di committenza ovvero alla aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

Altre novità: aggregazione e centralizzazione

Nell'**art. 38** del D.Lgs. 50/2016 vengono indicati i **requisiti** sui quali sarà costruito il sistema di **qualificazione delle stazioni appaltanti** che farà capo all'**ANAC**.

La **qualificazione** ha ad oggetto il **complesso delle attività** che caratterizzano il processo di acquisizione di un **bene, servizio o lavoro** in relazione ai seguenti **ambiti/requisiti**:

- capacità di **programmazione e progettazione**;
- capacità di **affidamento**;
- capacità di **verifica** sull'esecuzione e **controllo** dell'intera procedura, ivi incluso il **collaudo** e la **messa in opera**.

Altre novità: aggregazione e centralizzazione

I requisiti di cui sopra sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

a) requisiti di base:

- 1) **strutture organizzative** stabili deputate agli ambiti di cui sopra;
- 2) presenza nella struttura organizzativa di **dipendenti aventi specifiche competenze** in rapporto alle attività previste dagli ambiti di cui sopra;
- 3) sistema di **formazione ed aggiornamento** del personale;
- 4) **numero di gare** svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, **verifica** sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, **rispetto dei tempi** di esecuzione delle procedure di **affidamento**, di **aggiudicazione** e di **collaudo**;
- 5) **rispetto dei tempi previsti per i pagamenti** di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il **rispetto dei tempi previsti per i pagamenti** di imprese e fornitori, secondo gli **indici di tempestività** indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Altre novità: aggregazione e centralizzazione

I requisiti di cui sopra sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

b) requisiti premianti:

- 1) **valutazione positiva dell'ANAC** in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di **corruzione** e **promozione** della **legalità**;
- 2) **presenza** di sistemi di **gestione** della **qualità** conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, **certificati** da **organismi accreditati** per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- 3) **disponibilità** di **tecnologie telematiche** nella gestione di procedure di gara;
- 4) **livello di soccombenza nel contenzioso**;
- 5) **applicazione** di criteri di **sostenibilità ambientale e sociale** nell'attività di progettazione e affidamento.

Altre novità: aggregazione e centralizzazione

La **qualificazione** richiesta e conseguita dalle stazioni appaltanti, opera per la durata di **cinque anni** e può essere **rivista a seguito di verifica**, anche a campione, da parte di **ANAC** o su richiesta della stazione appaltante stessa.

A decorrere **dalla data di entrata in vigore** del nuovo **sistema di qualificazione** delle stazioni appaltanti, **l'ANAC non rilascia** il codice identificativo gara **(CIG)** alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori, **non rientranti nella qualificazione conseguita**.

L' **art. 216, c.10** del nuovo codice prevede che, **fino alla data di entrata in vigore** del **sistema di qualificazione** delle stazioni appaltanti di cui all'**articolo 38**, i **requisiti** di qualificazione sono **soddisfatti** mediante **l'iscrizione all'anagrafe delle stazioni appaltanti** di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.



Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

Sono inoltre il frutto della mia opinione personale.

**Grazie per la comprensione
Laura Paolucci**



GRAZIE
per l'attenzione !